



COMUNE DI VETRALLA

PROVINCIA DI VITERBO

Imposta Municipale Propria (IMU)

Scadenza Versamento acconto anno 2019 entro il 17.06.2019

Per l'anno 2019 l'IMU è dovuta in due rate di cui la prima con scadenza entro il 17 giugno 2019, calcolata sulla base delle seguenti aliquote (deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 18.03.2019):

Fattispecie	Aliquota
Abitazione principale solo categorie catastali A/1, A/8 e A/9 e relative pertinenze (Detrazione € 200,00)	0,55%
Unità immobiliari destinate ad attività produttive , classificate nelle categorie catastali A/10, C e D ad eccezione della categoria D/10, a condizione che il proprietario o il titolare del diritto reale di godimento svolga la propria attività negli stessi (Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'imposta va versata allo Stato per la quota calcolata ad aliquota standard dello 0,76% e la restante quota dello 0,05% va versata al comune)	0,81%
Unità immobiliari concesse in comodato ai parenti in linea retta entro il primo grado , classificate nelle categorie catastali A e relative pertinenze, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, utilizzate come abitazione principale, in conformità all'art. 13 comma 3 lettera 0a) del D.L. 201/2011, introdotto dall'art. 1 comma 10 lettera b) L. 208/2015 e modificato dalla Legge 31 dicembre 2018, n. 145 art. 1.	0,90%
Tutti gli altri immobili ivi comprese le aree fabbricabili (Per gli immobili classificati nella categoria catastale D, l'imposta va versata allo Stato per la quota calcolata ad aliquota standard dello 0,76% e la restante quota dello 0,30% va versata al comune)	1,06%

L'imposta municipale propria non si applica:

- alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica;
- ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e non siano locati, in quanto esenti ai sensi dell'art. 13 comma 9-bis D.L. 201/2011;
- ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art. 9, comma 3-bis, del decreto legge 30 dicembre 1993, n. 557, in quanto non dovuta ai sensi dell'art. 1 comma 708 L. 147/2013.

Con la Legge di Stabilità 2016 (Legge 28 dicembre 2015, n. 208 – G.U. n. 302 del 30/12/2015, S.O. n. 70) sono state apportate importanti variazioni alla IMU:

- la lett. 0a) inserita nell'art. 13, comma 3, del D.L. n. 201/2011, stabilisce che la base imponibile dell'IMU è ridotta del 50% per le unità immobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato dal soggetto passivo (comodante) ai parenti in linea retta entro il primo grado, vale a dire genitori e figli (comodatari), che le utilizzano come abitazione principale.

Ai fini del beneficio, la norma prevede la sussistenza di tutte le seguenti ulteriori condizioni:

- a) il contratto deve essere registrato;
- b) il comodante deve risiedere anagraficamente nonché dimorare abitualmente nello stesso comune del comodatario;
- c) il comodante deve possedere un solo altro immobile, oltre alla propria abitazione principale (la quale non sia di categoria catastale A/1, A/8 o A/9), su tutto il territorio nazionale.

- all'articolo 13 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, è inserito il comma 6 bis che prevede che per gli immobili locati a canone concordato di cui alla legge 9 dicembre 1998, n. 431, l'imposta, determinata applicando l'aliquota stabilita dal comune ai sensi del comma 6, è ridotta al 75 per cento».

- l'esenzione per i terreni agricoli ricadenti nei comuni riportati nella circolare del Ministero delle Finanze n. 9/1993 come montani o parzialmente montani (il Comune di Vetralla è compreso nella suddetta circolare);

- l'esenzione estesa agli immobili di cooperative edilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga al richiesto requisito della residenza anagrafica.

Il versamento dell'IMU è eseguito mediante modello F24 presso le banche, gli uffici postali e gli intermediari autorizzati, utilizzando i seguenti codici tributo:

Tipologia immobili	Codice IMU Comune	Codice IMU Stato
Abitazione principale e relative pertinenze	3912	
Aree fabbricabili	3916	
Altri fabbricati (esclusa categoria catastale D)	3918	
Immobili ad uso produttivo classificati nel gruppo catastale D	3930	3925

Il codice comune da indicare è **L814**.

Per il calcolo gratuito dell'IMU e relativa stampa del Mod. F/24 si rimanda al link "Calcolo IUC" raggiungibile dal sito www.comune.vetralla.vt.it

Vetralla li 03 giugno 2019

IL RESPONSABILE DEL SETTORE
ENTRATE TRIBUTARIE
Maurizio CIGNINI

L'ASSESSORE AI TRIBUTI
Sandro COSTANTINI